



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

schema di CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI E L'ASSOCIAZIONE ----- PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI SITI IN VIA VERDI N. 3 (SALA MUSICA)

L'anno -----, il giorno ----- del mese di -----, nella Sede Municipale di
Vizzolo Predabissi

tra

L'Amministrazione Comunale di Vizzolo Predabissi (di seguito indicata come Amministrazione)
nella persona della Dott. ssa Laura Martocchia - Responsabile dell'Area Servizi Socio Educativi

e

L'Associazione _____

Premesso che

Il Comune di Vizzolo Predabissi:

- investe nella collaborazione con le Associazioni del territorio al fine di valorizzarne le attività e promuovere la partecipazione delle stesse alla vita cittadina con particolare riferimento alla promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, del tempo libero, e sociali;
- dispone di una Sala Musica sita in Via verdi n. 3, che intende destinare alla gestione da parte di una Associazione senza scopo di lucro avente sede in Vizzolo Predabissi o nei Comuni contermini, al fine di supportare la creazione di uno spazio aggregativo rivolto a bambini e giovani, principalmente nella fascia di età tra i 6 e i 19 anni
- riconosce il valore del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in attuazione dell'art. 118 della Costituzione che prevede che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Lo Statuto del Comune di Vizzolo Predabissi, Art. 35, comma 3 stabilisce che “Il Comune, nel solco della sua forte tradizione associativa, valorizza le Associazioni e, anche in accordo con le stesse, promuove iniziative per diffondere tra i cittadini la cultura dell'associazionismo e la conoscenza delle attività più significative svolte dalle associazioni.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente Convenzione è l'assegnazione in gestione di locali siti in Via Verdi n. 3, di



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

proprietà del Comune di Vizzolo Predabissi, da destinare in via principale all'organizzazione e realizzazione di attività di carattere musicale.

La gestione degli spazi concessi ha carattere sperimentale ed è finalizzata alla creazione di uno spazio aggregativo rivolto a bambini e giovani, principalmente nella fascia di età tra i 6 e i 19 anni.

Gli spazi in oggetto si trovano al piano seminterrato della Scuola Secondaria di primo grado E. Curiel, con ingresso pedonale autonomo dalla Via Verdi; in nessun caso le attività ivi svolte dovranno arrecare disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche.

L'Associazione assegnataria utilizzerà i locali unicamente per le finalità previste dalla presente Convenzione e dal proprio Statuto.

L'Associazione manterrà i locali, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato, provvedendo alla pulizia degli stessi.

L'Amministrazione assegna all'Associazione, che accetta, il bene come sopra descritto, nello stato di fatto in cui trovasi affinché se ne serva per l'uso e la durata concordati.

L'Associazione si impegna a non concedere l'uso dello stesso a terzi (sub concessione) senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale.

Art. 2 - Durata della Convenzione

La durata della concessione è stabilita in anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, rinnovabili per anni 3 (tre) previa richiesta dell'Associazione e assenso da parte dell'Ente.

In considerazione del carattere sperimentale è prevista la possibilità di recesso anticipato di ciascuna delle parti, con 3 mesi di preavviso comunicato tramite posta elettronica certificata, a partire dal secondo anno di gestione, nel caso in cui si evidenziasse la mancata realizzazione delle finalità di cui all'art. 1.

Ognuna delle parti potrà inoltre disdire la presente Convenzione con sei mesi di preavviso, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.

Art. 3 - Obblighi dell'Associazione

L'associazione assume le seguenti obbligazioni:

- a) nominare un referente incaricato per i rapporti con l'Amministrazione Comunale in relazione alla gestione della presente Convenzione;
- b) corrispondere il pagamento del canone di € 200,00 (duecento) annuali oltre IVA 22%, e del rimborso spese per utenze di €. 100,00 (cento) oltre iva 22%, entro il 31/03 di ogni anno. Il canone e la quota relativa al rimborso delle spese vengono aggiornati su base ISTAT (foi) a partire dal secondo anno di Convenzione;
- c) nel caso in cui, nel periodo di vigenza della convenzione, il Comune di Vizzolo Predabissi non potesse più fruire della gratuità della fornitura relativa al gas naturale, l'Amministrazione comunale valuterà la possibilità di provvedere al ricalcolo della quota relativa al rimborso delle spese, sulla base del n. dei mq. assegnati. Si precisa che gli impianti sono collegati alle utenze della Scuola secondaria di primo grado;
- d) garantire l'accesso all'immobile al personale dell'Amministrazione per eventuali accertamenti, verifiche, controlli e ispezioni;
- e) restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deterioramento d'uso, al momento dello



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

- sgombero;
- f) effettuare gli interventi di pulizia degli spazi/locali assegnati;
 - g) assumere ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso del bene assegnato;
 - h) stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a beni e persone per fatto e/o atto riconducibile ad attività svolte presso i locali assegnati;
 - i) effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria del locale assegnato, come esplicitati nell'Allegato B alla presente Convenzione;
 - j) inviare al Comune di Vizzolo Predabissi una relazione completa relativa alle attività realizzate in relazione alla presente convenzione entro il 31/03 di ciascun anno;
 - k) assumere le obbligazioni derivanti dalle norme in materia di Privacy, sottoscrivendo la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati.

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta esenzione o applicazione di riduzione della TARI, la quale resta interamente in carico al gestore.

Art. 4 – Realizzazione di interventi a favore di bambini e giovani nella fascia di età 6 – 19 anni

L'Associazione si impegna a realizzare un programma di interventi nell'ambito della musica, della cultura, dell'aggraziane e del tempo libero; gli stessi saranno finalizzati alla creazione di uno spazio aggregativo rivolto a bambini e giovani, principalmente nella fascia di età tra i 6 e i 19 anni. Tra gli interventi realizzati deve essere prevista la realizzazione di corsi di musica.

L'Amministrazione comunale si riserva n. 3 posti per la frequenza dei corsi di musica, in forma gratuita, per minori su richiesta del Servizio sociale.

L'Associazione si impegna a collaborare con il Comune di Vizzolo Predabissi per la realizzazione di iniziative ed eventi rivolti alla fascia di età citata.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il gestore relazionerà in merito all'avvio degli interventi.

Art. 5 - Entrate provenienti dall'utilizzo dei locali

Le entrate derivanti dalle tariffe pagate dall'utenza per corsi di musica o altre iniziative a pagamento spettano integralmente e totalmente all'Associazione, nel rispetto della qualificazione della stessa come priva di finalità di lucro.

Le entrate derivanti dall'utilizzo dei locali assegnati, per le finalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Associazione, potranno essere impiegate per finanziare le attività di cui al precedente punto 4.

Art. 6 – Lavori presso la sede

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione con il consenso della Amministrazione restano acquisite dall'Amministrazione senza obbligo di compenso.

La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Associazione.

Art. 7 - Oneri a carico dell'Ente concedente



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

L'Amministrazione Comunale mantiene l'onere relativo alle seguenti spese:

- spese per utenze relative alla fornitura di acqua, energia elettrica e gas, salvo la quota di rimborso spese prevista dalla presente Convenzione;
- manutenzioni straordinarie dell'immobile.

È facoltà dell'Amministrazione ispezionare o far ispezionare i locali oggetto di questa Convenzione senza l'obbligo di preavviso scritto.

Art. 8 – Revoca e recesso

Il Comune si riserva la facoltà di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse.

La revoca sarà comunicata all'Associazione concessionaria mediante PEC o Raccomandata A/R, assegnando un termine per il rilascio dell'immobile non superiore a mesi 3 (tre), senza che l'Associazione possa vantare alcun diritto a rimborsi o indennizzi di sorta.

Nel suddetto caso l'Associazione provvederà a liberare i locali nei tempi indicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 9 – Risoluzione

Costituiscono cause di risoluzione in capo all'Associazione:

- a) il venire meno dei requisiti soggettivi previsti per l'assegnazione;
- b) la violazione del divieto di sub-concessione, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 1;
- c) ripetute e circostanziate segnalazioni, da parte dell'Istituto Scolastico, di attività che recano disturbo alle attività scolastiche. Tali segnalazioni saranno puntualmente riportate all'Associazione assegnataria al fine di eliminare le cause di disturbo;
- d) la mancata realizzazione degli interventi di cui all'Art. 4, salvo casi di forza maggiore, da valutare da parte dell'Amministrazione Comunale;
- e) la mancata effettuazione delle attività di manutenzione ordinaria e degli interventi di igienizzazione e sanificazione dei locali affidati;
- f) l'esercizio, all'interno dei locali assegnati, di attività diverse da quelle ammesse ai sensi della presente Convenzione;
- g) gravi inadempienze del concessionario agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, regolarmente contestati dall'Amministrazione Comunale mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o Raccomandata A/R, alle quali il concessionario non presenti adeguate controdeduzioni nel termine di 10 giorni.

In tali casi l'Associazione concessionaria avrà l'obbligo di restituzione immediata dell'immobile, libero da cose e da persone.

Art. 10 – Privacy

I dati acquisiti in relazione alla presente Convenzione saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.



COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI

Provincia di Milano

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è il Comune di Vizzolo Predabissi

PEC: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Email:

RPD_privacy@comune.vizzolopredabissi.mi.it

Art. 11 – Disposizioni finali

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo n. 6 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Eventuali spese di registrazione sono a carico dell'Associazione.

Per tutto quanto da essa non previsto valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione che regola l'attività delle associazioni di volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto

Addì, _____

Per il Comune

Per l'Associazione
